

N. _____ prot

Reg. N° 57

Data 11.11.2013



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:

Art. 2 bis del decreto - legge 31 agosto 2013 , n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. Integrazione regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012

L'anno duemilatredici il giorno undici del mese di novembre alle ore 16,00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I^ convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
BATTAGELLO CARLO	X		PASINATO ANTONIO	X	
BATTOCCHIO ANGELO	X		PASINATO SILVIA	X	
BERTONCELLO MANUELA	X		PETUCCO GIUSEPPE	X	
BONAMIGO NICOLA	X		STRAZZABOSCO CORRADO	X	
BONIN VALTER	X		TESSAROLO CELESTINA	X	
CARLETTO STELIO	X		TESSAROLO MARCELLINO	X	
DISSEGNA TIZIANO		XG	TONIOLO ALBERTO	X	
FREDA ALFREDO	X		TOSATTO DAVIDE	X	
GHENO GIAMPIETRO	X		ZONTA MARCO	X	
MANOCCHI SIMONE		XG	ZONTA VALENTINO		XG
MIOTTI EGISTO	X				
		Assegnati n. 21	In carica n. 21		Presenti n. 18

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia Pasinato nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone

Il **Sindaco - Presidente** propone di procedere con il punto relativo alla integrazione regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 al fine di estendere anche agli immobili concessi in comodato i benefici della prima casa e relaziona sulla allegata proposta che si trascrive di seguito :

OGGETTO:	<i>Art. 2 bis del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. Integrazione regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012.</i>
-----------------	--

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, in base al quale è stata disposta la anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria;

Dato atto che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Considerato che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;


Che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Dato atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Che in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Visto l'art. 1 del decreto- legge 21 maggio 2013 n. 54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 , n. 85 che ha sospeso, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria le seguenti categorie di immobili:

- a) *abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

- 
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 in base al quale, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Considerato che in occasione della conversione del decreto legge 102/2013 è stato introdotto il seguente articolo 2 bis:

“Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Ritenuto di integrare il vigente regolamento comunale per la applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 richiamando quale limite indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la fruizione del beneficio quello stesso indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1373 del 30.07.2013 per partecipare al Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto per la abitazione principale

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE

All'art. 9 del vigente regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 è aggiunto il seguente quarto comma :

“Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine il comodante fornisce apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con indicazione dell'immobile per il quale richiede l'applicazione del beneficio.

La fruizione del beneficio di cui sopra è consentita qualora limite l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodatario non sia superiore a € 12.000,00 (cfr. Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1373 del 30.07.2013 Fondo affitti)”

Sindaco: E' stato modificato dalla normativa quello che in tanti chiedevano che era l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i proprietari di seconda casa che l'abbiano data in comodato d'uso gratuito, prima era "a familiari", quindi alla moglie o figli in generale, adesso si è messo l'esenzione per la seconda casa solo per il secondo semestre, quindi il primo ormai è stato pagato è via, quindi solo per il secondo semestre questo adesso di dicembre, esenzione seconda casa solo se data in comodato d'uso gratuito con contratto regolarmente registrato a parenti in linea retta entro primo grado, quindi figli. L'altra specificazione è che il figlio non deve avere un reddito superiore ai 14.000 euro quindi deve essere sotto, è stato cambiato in 14 prima era 12 adesso 14. Quindi, le condizioni sono: comodato d'uso gratuito registrato, quindi non basta come prima la firma tra parti e tenere il contratto nel cassetto ma ci vuole un contratto di comodato d'uso registrato, solo nel caso di figli che hanno un ISEE inferiore ai 14.000 euro. La casa deve essere usata dal figlio come abitazione principale, non deve essere ovviamente un'abitazione di lusso e l'esenzione vale solo per la rata del secondo semestre, quindi quella che va in pagamento adesso. È sicuramente un qualcosa di più rispetto a quello che c'era prima, limitativa perché ci sono tutte queste limitazioni però insomma è sempre qualcosa in più rispetto... sicuramente tutela il reddito perché comunque va a vedere le famiglie dove magari il genitore deve aiutare la famiglia del figlio nel sostentamento. Ci sono interventi?



Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:

Consigliere Battagello: per dichiarazione di voto già direttamente. Siamo favorevoli appunto perché va ad alleviare un qualcosa in più, era una battaglia fatta alla Camera del Senato anche dal nostro partito della Lega, ci sono molti casi del padre che da in comodato d'uso gratuito la seconda casa al figlio per cui noi siamo favorevoli.

Consigliere Petucco: diciamo che l'intenzione è buona i risultati sono molto modesti, fra l'altro stiamo parlando di un intervento su quella che era definita come IMU, cioè una tassa locale che viene in questo caso invece gestita a livello statale. Lo stato ci mette i soldi per andare incontro a queste facilitazioni però diciamo che non è soddisfacente. Secondo noi discrimina un attimo perché, ad esempio, i beneficiari sono soltanto non più, ha detto, i parenti ma soltanto quelli che sono i familiari in linea retta quindi soltanto da padre in figlio e soltanto per uno dei figli, se per caso ha due case e ha 2 figli spetta soltanto per uno. Quindi mi pare che è molto ridotta questa possibilità di dire che.. Si è un buon tentativo ma con risultati molto modesti, tra l'altro adesso apprendo anche, non lo sapevo, che varrebbe soltanto per metà dell'anno mentre in altre occasioni veniva riconosciuto l'intero anno anche se era arretrato. Sento anche addirittura che deve essere data con regolare contratto una complicazione in più. Ultima complicazione è che si chiede anche chi è beneficiario di questa abitazione deve anche sottostare.. deve andare a presentare l'ISEE, fare tutta la pratica per dimostrare che sta al di sotto prima dicevano 12 adesso 14.000 euro. Quindi un grande annuncio per un risultato molto modesto ecco. Quindi su questo noi, visto che c'è già stata la dichiarazione di voto del gruppo della Lega, dichiariamo anche noi che ci asteniamo rispetto al voto su questo.

Consigliere Pasinato: ovviamente il nostro voto non può che essere favorevole, mi pare che il risultato sia comunque apprezzabile al di là della valutazione perché in Italia i genitori o inversione figli/genitori o genitori/figli perché vale anche per l'inverso non vale solo... vale per tutti, ce ne sono. Per carità, ce ne sono che hanno anche 2 o 3 figli, però di genitori ce n'è uno solo di solito! Quindi, là l'obiettivo è centrato al 100% per i figli è limitato a 1. Comunque sicuramente la cosa è apprezzabile perché il numero dei cittadini italiani e quindi anche della gente di Cassola si troverà a usufruire di questo beneficio è sicuramente consistente. Una domanda che non ho capito, vale per il 2014 'sta cosa o vale anche per una quota del 2013?

Sindaco: seconda rata..

Interventi fuori microfono

Consigliere Pasinato: ..che scade al 31 dicembre. Grazie.

Sindaco: il figlio deve avere un reddito inferiore ai 14.000 euro..

Consigliere Pasinato: so la limitazione ISEE però si applica già nell'ultima rata.. scusi, una domanda, ma l'ultima rata dell'IMU non è stata cancellata?

Consigliere Battagello: no, seconde case!

Interventi fuori microfono

Consigliere Pasinato: domando scusa, grazie.

Sindaco: passiamo alla votazione. Favorevoli? Astenuti?

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Art. 2 bis del decreto - legge 31 agosto 2013 , n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. Integrazione regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 " (All. A)

Udita la proposta del Sindaco riportata in premessa sul limite ISEE a 14.00 euro

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che registra il seguente risultato:

PRESENTI: 18

FAVOREVOLI: 13


CONTRARI: ==

ASTENUTI : 5 (Petucco - Tessarolo Celestina -Battagello - Bertoncello - Gheno)

DELIBERA

All'art. 9 del vigente regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 è aggiunto il seguente quarto comma :

"Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse



quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine il comodante fornisce apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con indicazione dell'immobile per il quale richiede l'applicazione del beneficio.

La fruizione del beneficio di cui sopra è consentita qualora limite l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodatario non sia superiore a € 14.000,00 (cfr. Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1373 del 30.07.2013 Fondo affitti)”

Quindi, su proposta del **Sindaco** di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI: 18
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: ==
ASTENUTI : 5 (Petucco - Tessarolo Celestina - Battagello - Bertoncello - Gheno)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 2° Legge 241/1990) .



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA



<input type="checkbox"/> Area Affari Generali <input type="checkbox"/> Area Economico – Finanziario <input type="checkbox"/> Area Urbanistica – Edilizia Privata - CED <input type="checkbox"/> Area Lavori Pubblici <input type="checkbox"/> Area Manutenzioni – Prot. Civile <input type="checkbox"/> Area Polizia Locale	Il Sindaco / Assessore proponente _____
--	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Art. 2 bis del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124. Integrazione regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012.
-----------------	--

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, in base al quale è stata disposta la anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria;

Dato atto che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Considerato che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;


Che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Dato atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

Che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Che in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Visto l'art. 1 del decreto- legge 21 maggio 2013 n. 54 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 , n. 85 che ha sospeso, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria le seguenti categorie di immobili:

- 
- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 in base al quale, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Considerato che in occasione della conversione del decreto legge 102/2013 è stato introdotto il seguente articolo 2 bis:

"Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le

modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Ritenuto di integrare il vigente regolamento comunale per la applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 richiamando quale limite indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la fruizione del beneficio quello stesso indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1373 del 30.07.2013 per partecipare al Fondo per il sostegno al pagamento del canone di affitto per la abitazione principale

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

PROPONE

All'art. 9 del vigente regolamento comunale per la applicazione della imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2012 è aggiunto il seguente quarto comma :

“Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine il comodante fornisce apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con indicazione dell'immobile per il quale richiede l'applicazione del beneficio.

La fruizione del beneficio di cui sopra è consentita qualora limite l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodatario non sia superiore a € 12.000,00 (cfr. Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1373 del 30.07.2013 Fondo affitti)”

PARERI EX ART. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Gianpiero Schiavone



IL SINDACO-PRESIDENTE

Silvia Pasinato

SOGGETTA A:

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Cultura
- Demografici e Statistici - Commercio
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale



IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe G. Schiavone


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 278 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal

28 NOV 2013



Il Funzionario Ufficio Segreteria
IL VICESEGRETARIO
MORO Dott. NICO



La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino al _____

Il Messo Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE